

Esente da bollo ai sensi dell'art. 19 Tabella Allegato B al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 =
Allegato B) al n.30661 Rep. e n.22977 Racc. =

STATUTO

"C.P.L. SERVIZI - Cooperativa Sociale di Solidarietà"

Art. 1 - Denominazione e Contrassegno.

1. E' costituita ai sensi degli articoli 2511, 2512 e 2514 del Codice Civile, una società cooperativa sociale, con la seguente denominazione: "C.P.L. SERVIZI - Cooperativa Sociale di Solidarietà".

2. Essa avrà come contrassegno un fiore stilizzato nelle tonalità del giallo con il campo ed una foglia verde al cui interno vi è la scritta "Io so fare".

Art. 2 - Sede.

1. La Cooperativa ha la propria sede sociale in Comune di San Bonifacio (VR), e comunque all'indirizzo che risulta dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2. Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, potrà modificare l'indirizzo della sede legale sopra indicata entro il Comune di San Bonifacio (VR), istituire e sopprimere uffici, recapiti ed unità locali, altri luoghi, sia in Italia che negli Stati della Unione Europea.

Art. 3 - Durata.

1. La Cooperativa ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci, adottata nelle forme di legge e con l'osservanza delle disposizioni del presente Statuto.

Art. 4 - Finalità e Scopi.

1. La Cooperativa, ispirandosi ai principi della Costituzione Italiana ed in particolare ai valori di mutualità e solidarietà umana e sociale, intende promuovere l'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, che per qualsiasi ragione si trovino, anche temporaneamente, in stato di difficoltà od emarginazione.

2. Essa pertanto intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

Nell'erogazione dei servizi si può occupare di attività industriali, commerciali ed agricole finalizzate anche all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, ai sensi della Legge 8/11/1991 n°381.

3. La Cooperativa è retta da principi di mutualità e solidarietà sociale senza fini di speculazione privata nel pieno rispetto delle disposizioni del D.L.C.p.S. 14/12/1947 n.1577 e sue successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare dalle disposizioni della Legge n.381/1991.

Art. 5 - Oggetto Sociale.


1. Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità previste dal precedente art. 4, la Cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e continuativo i servizi e le attività lavorative di cui all'art. 1 della Legge 381/1991 e sue successive modificazioni ed integrazioni. In particolare la Cooperativa si propone di svolgere anche con terzi non soci, le seguenti attività sociali:

a) La gestione di servizi socio sanitari ed educativi per persone con disabilità, minori, anziani, persone affette da disagio psichico e fisico e qualunque altro soggetto in stato di fragilità sociale;

b) Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e recupero sociale di persone e gruppi familiari in situazione di disagio od emarginazione sociale;

c) Attività di formazione professionale e preparazione al lavoro per persone disabili e non;

d) Attività culturali, ricreative, sportive e di animazione, finalizzate alla sensibilizzazione della comunità sui temi dell'accoglienza, della tolleranza per lo



sviluppo civile e democratico della società; =====

e) Servizi di pre - collocamento e stage lavorativi finalizzati alla formazione ed all'inserimento lavorativo di persone disabili ed invalidi civili in genere; =====

f) Sviluppo e promozione attraverso la realizzazione di manufatti artigianali e industriali in genere, finalizzati all'occupazione di persone con disabilità o in stato di svantaggio; =====

g) La gestione di servizi di mensa aziendale, per scuole, istituti ed enti pubblici e privati in genere, sia presso la sede che al domicilio dei committenti; =====

h) Servizi di noleggio automezzi speciali e/o autovetture con conducente (N.C.C.) per persone con disabilità; =====

i) Produzione e vendita, all'interno di laboratori occupazionali, di complementi d'arredo ed articoli da regalo in genere; =====

j) Il commercio e la distribuzione di merci e prodotti del settore non alimentare in genere; =====

k) L'organizzazione di convegni, manifestazioni, feste e spettacoli per la promozione delle attività sociali e la raccolta di fondi, anche attraverso la vendita di prodotti dei propri servizi e la gestione di stand, chioschi e centri ricreativi; =====

l) Servizi di consulenza psico - pedagogica ed attività di sostegno alle famiglie e servizi sociali di base; =====

m) La progettazione, l'organizzazione e la gestione di studi professionali sanitari e/o parasanitari integrati con attività socio sanitarie e servizi socio sanitari territoriali, centri e presidi ambulatoriali di recupero e riabilitazione funzionale; consultori familiari. =====

2. La Cooperativa potrà inoltre compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie od utili al raggiungimento degli scopi sociali, ivi comprese la partecipazione a gare di appalto pubbliche e private, la stipula di apposite convenzioni con Enti ed Associazioni pubbliche e private per la gestione di servizi nel settore sociale, sanitario ed assistenziale. =====

3. A titolo esemplificativo, essa potrà quindi, con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione: =====

- Costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento delle proprie attività aziendali, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 31/1/1992 n.59; =====

- Raccogliere conferimenti e prestiti in denaro dai soci predisponendo all'uopo, apposito regolamento per il risparmio sociale, con le modalità e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia; =====

- Assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in società od enti sia pubblici che privati, specie se svolgono attività analoghe complementari o connesse alle proprie; =====

- Aderire o partecipare ad enti ed organismi economici consortili allo scopo di consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; =====

- Concedere avalli, fidejussioni ed altre garanzie atte a facilitare la concessione di finanziamenti od aperture di credito ai Soci, Enti o Società partecipate; =====

- Ricevere donazioni, lasciti o legati, vincolati alle finalità ed agli scopi di mutualità e solidarietà sociale, anche in caso di scioglimento. =====

Art. 6 - Soci Cooperatori. =====

1. Il numero dei soci della Cooperativa è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo fissato dalle vigenti disposizioni di legge in materia. =====

2. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte e versate. =====

3. Possono essere soci della Cooperativa le persone fisiche e giuridiche che, nel pieno godimento dei propri diritti, dimostrino concreto intendimento di perseguire gli scopi sociali e di partecipare alle attività della Cooperativa od alle iniziative che essa promuove, sia in qualità di prestatori d'opera, sia in qualità di fruitori dei servizi, sia





in qualità di volontari. =====

4. Non possono essere soci enti, società e cooperative in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali. =====



5. I Soci Cooperatori concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione della Cooperativa; partecipando all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del Capitale Sociale e partecipano al rischio d'impresa. =====

6. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci, in base alla loro appartenenza ad una delle seguenti categorie: =====

a) Soci Lavoratori: persone fisiche, anche svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della Legge 381/1991, che possiedono i necessari requisiti tecnico-professionali e conferiscono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali e lavorative, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. Allo scopo essi instaurano un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, disciplinato da apposito regolamento, ai sensi della Legge 03/04/2001 n.142; =====

b) Soci Fruttori: persone fisiche o giuridiche che usufruiscono direttamente od indirettamente dei servizi della Cooperativa; =====

c) Soci Volontari: persone fisiche che s'impegnano a prestare attività lavorativa gratuita, ai sensi dell'art. 2 della Legge 381/1991, nei limiti e con le modalità previste dalla legge. =====

Art. 7 - Categoria Speciale di soci. =====

1. la Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci, ai sensi dell'art. 2527 comma 3 del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. =====

2. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo (1/3) del numero complessivo dei soci cooperatori. =====

3. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. =====

4. la durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni. =====

5. il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo (1/10) dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. =====

6. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545-bis del Codice Civile. =====

7. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13) del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento dalla Cooperativa, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. =====

8. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale le cause individuate per i soci cooperatori dall'art. 19 del presente Statuto. =====

Verificandosi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata all'atto della sua ammissione per il godimento dei diritti dei soci ordinari. =====

9. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il

socio appartenente alla categoria speciale, tre mesi prima della scadenza del periodo di ammissione alla categoria speciale, deve presentare apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel Libro dei Soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione. =====

Art. 8 - Soci Sovventori. =====

1. Fermo restando le disposizioni di cui all'art. 6 del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa quali Soci Sovventori, persone fisiche e giuridiche che intendono concorrere alla costituzione dei fondi per la ristrutturazione ed il potenziamento delle attività sociali della Cooperativa, ai sensi dell'art. 4 della Legge 31/01/1992 n.59. =====

2. I conferimenti e le azioni dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore ciascuna di € 500,00= (Cinquecento/00). =====

3. Salvo che non sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. =====

4. Il socio sovventore che intenda trasferire le proprie azioni, deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il nome del proposto acquirente ed il Consiglio dovrà pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio, il Consiglio provvederà ad indicare un altro nominativo a lui gradito. In mancanza il socio sarà libero di trasferire le proprie azioni al nominativo indicato. =====

5. L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, che dovrà stabilire anche: =====

- a) l'importo complessivo dell'emissione; =====
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse; =====
- c) il termine minimo di durata del conferimento; =====
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori; =====
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili. =====

6. Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, come segue: =====

- n.1 voto fino a € 5.000,00= =====
- n.2 voti fino a € 10.000,00= =====
- n.3 voti fino a € 15.000,00= =====
- n.4 voti fino a € 20.000,00= =====
- n.5 voti fino a € 25.000,00= =====

7. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. =====

8. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. =====



Art. 9 - Recesso dei Soci Sovventori. =====

1. Il diritto di recesso ai soci sovventori spetta, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, anche quando sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. =====

2. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità. =====

Art. 10 - Iscrizione dei Soci. =====

1. Chi intende diventare socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere: =====

- a) le generalità complete del richiedente e la professione svolta; =====
- b) le motivazioni della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto; =====
- c) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere, che non potrà comunque essere inferiore al valore nominale di una quota, come stabilito dall'art. 19 del presente Statuto. =====

2. All'atto della domanda di iscrizione, i soci volontari dovranno indicare il tipo di prestazione, le modalità ed i termini con cui intendono svolgere gratuitamente la propria opera a favore della Cooperativa. =====

3. Le persone giuridiche, gli enti e le associazioni, dovranno indicare nella domanda di iscrizione oltre ai dati sociali, anche il nominativo della persona delegata a rappresentarle nei rapporti con la Cooperativa, ed allegare copia della deliberazione dell'organo che ha deciso l'adesione. =====

4. Il Consiglio di Amministrazione potrà in ogni caso richiedere altri dati e documenti significativi per l'ammissione del socio. =====

5. Sull'accoglimento della domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto. =====

6. Il presidente dovrà dare comunicazione scritta al socio dell'avvenuta accettazione della domanda, invitandolo a versare, entro il termine fissato dal Consiglio stesso, l'importo delle azioni sottoscritte. =====

7. L'iscrizione nel Libro dei Soci avrà effetto dal giorno successivo a quello in cui il Consiglio di Amministrazione avrà deliberato l'accoglimento della domanda. =====

8. Gli amministratori, nella relazione o nella nota integrativa al Bilancio annuale d'Esercizio, dovranno riferire all'Assemblea sulle motivazioni ed i criteri adottati in materia di ammissione dei nuovi soci, ai sensi dell'art. 2521 del Codice Civile. =====

Art. 11 - Diritti e Doveri dei Soci. =====

1. I Soci della Cooperativa, hanno il diritto di partecipare alle attività sociali, secondo le peculiarità della categoria di appartenenza, attraverso l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ed usufruendo dei servizi e delle opportunità di lavoro offerti dalla Cooperativa. =====

2. Ai sensi dell'art. 2422 del Codice Civile, i soci hanno diritto di esaminare il Libro Verbali delle Assemblee ed il Libro Soci. =====

3. Ai sensi dell'art. 2545 bis del Codice Civile, quando almeno un decimo (1/10) dei soci lo richieda, gli stessi hanno diritto di esaminare tutti gli altri libri contabili e sociali tenuti dalla Cooperativa. =====

4. I diritti di cui ai commi precedenti, non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa. =====

5. I soci della Cooperativa sono altresì obbligati: =====

- al versamento della quota sottoscritta; =====
- ad osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni assunte dalla Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione; =====
- a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando alle attività sociali

della Cooperativa, nelle forme e con le modalità stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione. =====

6. Il socio che non effettua il pagamento della quota sottoscritta entro il termine richiesto, potrà essere escluso dalla Cooperativa ai sensi dell'art. 2533 del Codice Civile. =====

Art. 12 - Perdita della Qualifica di Socio. =====

1. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, decadenza o per morte, nonché per fallimento o messa in liquidazione se trattasi di socio diverso da persona fisica. =====

2. Nel caso di perdita della qualifica di socio, le azioni sociali sottoscritte e versate, saranno rimborsate al socio o agli aventi diritto sulla base del bilancio dell'esercizio in cui è venuto a cessare il rapporto sociale, per un valore comunque non superiore a quello nominale, salvo quanto previsto dall'art.17 del presente Statuto. =====

Art. 13 - Recesso. =====

1. Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve inviare alla società una dichiarazione scritta di recesso, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo PEC o mediante consegna a mano alla segreteria della società che ne rilascerà ricevuta. =====

2. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2532 del Codice Civile, il recesso è consentito al socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. =====

3. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare la sussistenza delle cause di recesso e a provvedere alla sua annotazione nel Libro dei Soci. =====

4. Se il Consiglio di Amministrazione non delibera entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della domanda, il recesso si intende comunque accolto. =====

5. Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso alla data della presentazione della domanda, se comunicato almeno tre mesi prima della chiusura. In caso contrario, da quello successivo. =====

Art. 14 - Esclusione e Decadenza. =====

1. Oltre che nei casi previsti dalla Legge, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del socio che: =====

a) non provvede al pagamento delle azioni sociali sottoscritte entro i termini stabiliti, o non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa, senza giustificato motivo; =====

b) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione; =====

c) senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione, prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Cooperativa; =====

d) è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; =====


e) non intervenga per tre volte consecutive all'Assemblea annuale dei Soci per l'approvazione del Bilancio; =====

f) il Socio potrà essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragion, nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa. =====

2. Il Consiglio di Amministrazione può pronunciare la decadenza dalla qualifica di socio nei confronti di chi abbia perduto i requisiti accertati in sede di ammissione e non partecipi più all'attività della Cooperativa. =====

3. Le deliberazioni prese in materia di recesso, esclusione e decadenza, devono essere comunicate al Socio interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC. =====

Art. 15 - Opposizione del Socio. =====



1. Contro la deliberazione adottata dal Consiglio in materia di recesso, esclusione e decadenza, il socio potrà fare opposizione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, davanti il Tribunale competente ai sensi dell'art. 2533 del Codice Civile. =====

2. Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di esclusione o decadenza, ha effetto dopo il decorso dei termini per l'opposizione da parte del socio o dalla data della sentenza che ha respinto il ricorso. =====

Art. 16 - Eredi del Socio. =====

1. In caso di morte di un socio, si intende interrotto qualsiasi rapporto con la Società e gli eredi avranno diritto soltanto alla liquidazione della quota sociale, ai sensi dell'art. 2535 del Codice Civile, secondo quanto stabilito dall'Art. 17 del presente Statuto. =====

Art. 17 - Liquidazione e Rimborso delle azioni sociali. =====

1. La liquidazione della partecipazione o il rimborso delle azioni del socio escluso, morto o receduto, sarà effettuato sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto, ai sensi dell'art. 2535 del Codice Civile. =====

2. L'importo da liquidare e rimborsare dovrà tenere conto degli eventuali aumenti gratuiti di capitale deliberati ai sensi dell'art. 7 della Legge 59/1992, al netto di eventuali perdite di esercizio. E' in ogni caso esclusa la distribuzione di riserve, ai sensi dell'art. 26 del D.L. C. P.S. n.1577/1947. =====

3. Il pagamento delle azioni liquidate dovrà essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale. Il pagamento potrà avvenire anche ratealmente, secondo quanto previsto dall'art. 2535/comma 3 del Codice Civile. =====

4. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla domanda di rimborso delle azioni liquidate, idonea documentazione da cui risultino gli aventi diritto e le azioni spettanti a ciascuno. =====

5. Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale, saranno devolute ad uno dei fondi di riserva indivisibili previsti dall'art. 19) del presente Statuto. =====

Art. 18 - Patrimonio Sociale. =====

1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito: =====

a) dal Capitale Sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di azioni dei soci operatori e dai conferimenti dei soci sovventori, del valore nominale minimo stabilito nel successivo art. 19), ed entro i limiti massimi fissati dalle vigenti disposizioni di legge in materia; =====

b) dalla Riserva Legale, formata dagli utili di gestione e con le partecipazioni eventualmente non rimborsate ai soci cessati o agli eredi; =====

c) Dalla Riserva Straordinaria costituita ai sensi dell'art. 12 della Legge 904/1977 e sue successive modifiche ed integrazioni, a garanzia dell'attuazione degli scopi mutualistici e di solidarietà sociale della Cooperativa; =====

d) da ogni altro fondo costituito a copertura di particolari rischi o previsioni di oneri futuri, sia per volontà dell'Assemblea che per specifiche previsioni di legge; =====

e) da lasciti e donazioni di terzi persone fisiche, persone giuridiche, associazioni ed enti pubblici e privati, assegnati alla Cooperativa a garanzia del perseguimento delle finalità sociali. =====

2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle azioni ascritte. =====

3. Le riserve ed ogni altro fondo non potranno essere ripartite tra i soci, né durante la vita della Cooperativa, né in sede di scioglimento. =====

Art. 19 - Capitale Sociale. =====

1. Il Patrimonio Sociale è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni, ognuna del valore nominale così stabilito per ciascuna categoria di soci: =====

- Soci Lavoratori, Fruitori e Speciali: € 50,00=
- Soci Volontari (art. 6 - lett. c): € 30,00=
- Soci Sovventori (art. 8): € 500,00=

2. Le azioni sono sempre nominative, non possono essere sottoposte a pegno, o vincoli né essere cedute con effetto verso la società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

3. Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiore ai limiti fissati dalla legge.

Art. 20 - Esercizio Sociale e Bilancio.

1. L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, formato da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, secondo le disposizioni degli art. 2423 e seguenti del Codice Civile.

3. Gli Amministratori dovranno inoltre predisporre la relazione sull'andamento della gestione sociale, riferendo sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riguardo ai servizi svolti e ai benefici prodotti a vantaggio dei soci, degli utenti e della collettività. Se previsto dalla vigente normativa, il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto alla redazione del Bilancio Sociale.

4. Il Bilancio di esercizio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, che dovranno essere segnalate dagli Amministratori nella Relazione sulla gestione o, in assenza, nella Nota Integrativa.

5. L'Assemblea che approva il Bilancio, dovrà anche deliberare l'assegnazione degli utili netti di esercizio destinandoli:

- a) alla Riserva Legale nella misura non inferiore al 30% del loro ammontare;
- b) al Fondo per la Promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11/comma 1 della Legge n.59/1992, in misura pari al 3% del loro ammontare;
- c) al Fondo Rivalutazione delle azioni sociali, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7 della Legge n.59/1992;
- d) alla remunerazione delle azioni dei soci Sovventori, nei limiti di cui all'art. 4 della Legge n.59/1992;
- e) alla Riserva Straordinaria, indivisibile, costituita ai sensi dell'art. 12 della Legge n.904/1977 e sue successive modifiche od integrazioni.

6. Fatto salvo quanto sopra stabilito, resta esclusa qualsiasi distribuzione di utili ai soci, sia durante la vita della Cooperativa che in sede di scioglimento.

7. Dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea, il Bilancio di Esercizio dovrà essere depositato e pubblicato ai sensi di legge, a cura degli Amministratori.

Art. 21 - Perdite di Esercizio.

1. Quando il Bilancio annuale chiude con una perdita, questa deve essere coperta mediante utilizzo dei fondi di riserva esistenti, a cominciare dal fondo di riserva straordinario.

2. Le perdite non coperte dai fondi di riserva disponibili, saranno portate a nuovo e coperte con gli utili degli esercizi successivi, salvo che l'Assemblea non deliberi la riduzione del Capitale Sociale.

3. Sarà cura del Consiglio di Amministrazione provvedere ad attivare tutti gli accorgimenti e le iniziative più idonee a coprire le perdite nel più breve tempo possibile.

Art. 22 - Ristorni.

1. Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.



2. La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3/comma 2 - lettera b) della Legge n.142/2001, secondo le modalità ivi contemplate. =====

3. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto da un apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 del Codice Civile, da predisporre a cura degli Amministratori sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro): =====

a) per i Soci Lavoratori: =====

- le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno; =====

- la qualifica/professionalità; =====

- i compensi erogati; =====

- il tempo di permanenza nella società; =====

- la tipologia del rapporto di lavoro. =====

Art. 23 - Organi Sociali. =====

Costituiscono organi sociali della Cooperativa: =====

a) l'Assemblea dei Soci; =====

b) il Consiglio di Amministrazione; =====

c) il Collegio dei Sindaci (se nominato); =====

d) l'Organo di Controllo contabile (se nominato). =====

Art. 24 - Assemblea dei Soci. =====

1. L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci, anche quelli non intervenuti o dissenzienti. =====

2. Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie a norma di legge (artt. 2364 - 2365 del Codice Civile). =====

3. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso ai soci a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, PEC o e-mail spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. =====

4. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora dell'adunanza e gli argomenti posti all'ordine del giorno. =====

5. L'avviso di convocazione potrà contenere anche la data e l'ora per la seconda convocazione, che dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. =====

6. In mancanza degli adempimenti e delle formalità sopra indicate, l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tutti i Soci con diritto di voto, tutti gli Amministratori e l'Organo di controllo nominato. In questo caso, tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla trattazione di argomenti sui quali ritiene di non essere sufficientemente informato. =====

Art. 25 - Competenze e Funzioni dell'Assemblea. =====

1. L'Assemblea ordinaria delibera in tutte le materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. =====

2. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio annuale di esercizio, nei tempi indicati dall'art.20/comma 4 del presente Statuto. =====

3. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre essere convocata tutte le volte lo ritenga necessario il Consiglio di Amministrazione, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale (se nominato) o da un decimo (1/10) dei soci. In quest'ultimo caso, la convocazione dovrà avere luogo senza indugio da parte degli Amministratori, ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile. =====

4. Compete pertanto all'Assemblea ordinaria dei soci: =====

a) approvare il Bilancio annuale e deliberare in merito alla destinazione degli utili ed

- alla copertura delle perdite; =====
- b) nominare gli Amministratori, stabilendone il numero e le azioni di rappresentanza per le diverse categorie di soci; =====
- c) nominare i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, quando sia previsto, ed il soggetto deputato al controllo contabile, quando richiesto; =====
- d) determinare la misura degli eventuali compensi e delle indennità da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci, o all'organo di controllo; =====
- e) approvare i Regolamenti interni previsti dal presente Statuto o dalla legge; =====
- f) deliberare sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e dell'Organo di controllo contabile, quando previsto; =====
- g) deliberare su tutte le altre materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto, o comunque sottoposte al suo esame dagli Amministratori, dai Soci o dagli Organi di controllo. =====

5. L'Assemblea è considerata straordinaria a norma di legge, quando si riunisce per deliberare sulle modifiche al presente Statuto o sugli argomenti previsti dall'art. 2365 del Codice Civile. =====

Art. 26 - Costituzione e Quorum Deliberativi. =====

1. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. =====

2. In seconda convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto. =====

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze, sia in prima che in seconda convocazione. =====

Art. 27 - Diritto di Voto. =====

1. Nella Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora con i versamenti delle azioni sottoscritte. =====

2. Ogni socio, persona fisica o giuridica, ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni o l'ammontare delle azioni possedute. =====

3. Per il diritto di voto dei soci sovventori, si applica quanto previsto dall'art. 8) comma 6 del presente Statuto. =====

4. Nel caso di Enti, Associazioni o persone giuridiche in genere, il diritto di voto sarà espresso dalla persona all'uopo delegata dall'Ente stesso, comunicato per iscritto al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, la prima volta nella domanda di ammissione e successivamente ogni qualvolta verrà sostituita. La comunicazione dovrà essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, PEC o e-mail che dovrà giungere alla sede della Cooperativa almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'Assemblea =====

5. I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco. =====


6. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 1 (un) socio. =====

7. Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema del voto palese per alzata di mano, salvo i casi in cui sia espressamente richiesto il voto segreto, purché nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia. =====

Art. 28 - Verbale delle Deliberazioni. =====

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o dal Notaio. =====

2. Il Verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente, anche in allegato, l'identità dei partecipanti. Deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire (anche per allegato), l'identificazione dei soci



favorevoli, astenuti o dissenzienti. =====

3. Nel Verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. =====

4. Il Verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio. =====

Il Verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. =====

Art. 29 - Presidenza dell'Assemblea. =====

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio o, in mancanza, dal Vicepresidente ed in assenza anche di questi da un socio designato dall'Assemblea stessa. =====

2. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, che sarà designato dai soci intervenuti. =====

3. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. ==

Art. 30 - Consiglio di Amministrazione. =====

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da un minimo di 3 ad un massimo di 13, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. =====

2. Fatte salve le disposizioni di legge per la nomina dei soci sovventori, l'Assemblea che elegge il Consiglio dovrà in ogni caso assicurare che la maggioranza dei Consiglieri sia costituita da soci cooperatori, e che i soci sovventori non siano più di un terzo (1/3) dei componenti il Consiglio di Amministrazione. =====

3. Le persone giuridiche, le associazioni e gli enti pubblici e privati che sono soci della Cooperativa ai sensi dell'art. 11 della Legge 381/1991, hanno la facoltà di nominare un loro rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, con i poteri ed i diritti di cui all'art. 2458 del Codice Civile. =====

4. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili per il numero di mandati previsti dalla vigente normativa e sono dispensati dal prestare cauzione. =====

5. L'Assemblea dei soci potrà attribuire agli Amministratori un compenso od una indennità di carica, in relazione al mandato conferito ed all'attività effettivamente svolta. Agli stessi spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa per ragioni del loro mandato. =====

6. Il Consiglio, nella prima riunione dopo la nomina, elegge nel suo interno il Presidente ed un Vice Presidente. =====

7. Il Consiglio provvede anche alla nomina di un segretario per la redazione dei verbali che potrà essere scelto tra i membri del Consiglio stesso, tra i soci o tra persone non socie. =====

Art. 31 - Cessazione, Rinuncia e Revoca degli Amministratori. =====

1. Gli Amministratori cessano dalla propria carica per scadenza del mandato, per rinuncia o dimissioni volontarie, o per decadenza o revoca deliberate dall'Assemblea con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge. =====

2. Le dimissioni o la rinuncia alla carica devono essere comunicate per iscritto al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale (se nominato).

3. Le dimissioni o la rinuncia hanno effetto dalla data di consegna della relativa comunicazione, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio. In caso contrario gli effetti decorreranno dalla data in cui la maggioranza del Consiglio si ricostituisce in seguito alla nomina dei nuovi Amministratori. =====

4. La sostituzione degli Amministratori cessati é fatta dallo stesso Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale o dal Revisore.

5. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea dei soci, che ne dovrà ratificare la nomina. =====

6. Se si dimette o viene a cessare per qualsiasi altra ragione la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica dovranno convocare subito l'Assemblea dei Soci perché provveda alla reintegrazione del Consiglio. I nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio. =====

7. Se cessano o si dimettono tutti gli Amministratori, l'Amministrazione della Società è assunta temporaneamente dal Collegio Sindacale, il quale dovrà convocare d'urgenza l'Assemblea perché provveda a nominare un nuovo Consiglio. =====
Art. 32 - Convocazione del Consiglio. =====

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. =====

2. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi (se nominati), ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. =====

3. Per la validità delle riunioni del Consiglio, è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. =====

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. =====

5. L'Amministratore che si venga a trovare in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad astenersi dal Consiglio dal momento della trattazione dell'argomento sino al termine della deliberazione che lo riguarda. =====

6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve assistere il Collegio Sindacale, se nominato. =====

7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da Verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. =====

Art. 33 - Compiti ed Attribuzione del Consiglio. =====

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa con esclusione soltanto di quelli riservati per legge alla competenza dell'Assemblea. =====

2. Allo stesso è attribuita inoltre la competenza sulle materie previste dall'art. 2365, comma 2 del Codice Civile. =====

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcune delle proprie attribuzioni, con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, ad uno o più Consiglieri, oppure ad un "Comitato Esecutivo" formato da alcuni dei suoi membri, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. =====

4. Non possono tuttavia essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis del Codice Civile, nonché i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. =====

5. Gli organi delegati dovranno riferire trimestralmente agli Amministratori ed al Collegio Sindacale (se nominato), sull'andamento della gestione delle materie loro delegate, sulla loro prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa o dalle sue controllate. =====

Art. 34 - Presidente della Cooperativa. =====

1. Il Presidente del Consiglio ha la firma e la legale rappresentanza della Cooperativa, di fronte ai terzi ed in giudizio. =====

2. Il Presidente è privato autorizzato, tra l'altro, a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze. =====

3. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive o passive riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione. =====

4. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vicepresidente o ad un membro del Consiglio. =

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. =====

6. Il Presidente può dare dimissioni dalla carica, ma deve svolgere le sue mansioni fino alla nomina del suo successore. =====

7. La nomina a Presidente può essere revocata con delibera del Consiglio approvata con la maggioranza dei tre quinti dei Consiglieri in carica. In caso di approvazione della delibera di revoca, il Consiglio di Amministrazione nella stessa seduta deve nominare il nuovo Presidente. =====

Art. 35 - Collegio Sindacale e Controllo Contabile. =====

1. Quando ne ricorrano i presupposti di legge, il controllo legale e contabile della Cooperativa è affidato ad un Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2543 del Codice Civile. =====

2. Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea, che provvede anche alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale scelto tra i Sindaci Effettivi. =====

3. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Essi sono rieleggibili. =====

4. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, sulla base delle tariffe professionali e comunque entro i limiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. n.460/1997. =====

5. Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. =====

6. Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il Controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge o deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato da un Revisore Contabile ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice Civile. =====

Art. 36 - Clausola Arbitrale. =====

1. Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/2003, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, le seguenti controversie: =====

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; =====

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari; =====

c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti; =====

2. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa, è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. =====

3. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. =====

Art. 37 - Arbitri e Procedimento. =====

1. Il numero degli Arbitri è determinato in base al valore della controversia, nel modo seguente: =====

- uno (1), per le controversie di valore inferiore ad € 15.000,00 (quindicimila); =====


- tre (3), in tutti gli altri casi. =====

2. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del c.p.c. =====

3. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35 comma 1 del D.Lgs. n.5/2003.

4. Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confederazione delle Cooperative cui aderisce la società, od in mancanza, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Cooperativa, su ricorso di una delle parti. =====

5. Gli Arbitri decidono secondo diritto. I soci possono convenire di autorizzare gli



Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

6. Gli Arbitri sono tenuti a decidere nel termine di tre (3) mesi dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35 comma 2 del D.Lgs. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

7. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

8. Al momento della costituzione, gli Arbitri fissano le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.

9. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 38 - Regolamenti.

1. Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni previsti dal presente Statuto e dalle vigenti disposizioni di legge in materia di società cooperative sociali, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2521 del Codice Civile.

2. Tutti i regolamenti dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 39 - Principi di Mutualità e Indivisibilità delle Riserve.

1. I principi di mutualità interna e quelli in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

2. In particolare ai sensi dell'art. 2514 del Codice Civile, la Cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 40 - Scioglimento e Liquidazione della Cooperativa.

1. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa, dovrà anche nominare uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 - Liquidazione del Patrimonio.

1. In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a) a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;

b) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 20 lettera c);

c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31/01/1992 n.59.

Art. 42 - Rinvio.

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla Legge n.381/1991.

2. Per quanto non contemplato dal Libro V - Titolo VI - Capo I - del Codice Civile, contenente la disciplina delle società cooperative, si rendono applicabili, in quanto



compatibili, le norme relative alle Società per Azioni. =====

F.to Ornella Lonardi =====

F.to Emanuele De Micheli Notaio (L.S.N.) =====

La presente copia composta di **VENTI** facciate

è conforme al suo originale munito delle prescritte firme

conservato nei miei rogiti

Si rilascia **USO PARTE RICHIEDENTE**

Verona **31 MAG. 2019**